



COMUNE DI PIERANICA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 34

Adunanza del **09/04/2018**

Codice Ente 10776 9 Pieranica

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO OBITORIO DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA PER DEPOSITO – OSSERVAZIONE CADAVERI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DEL D.P.R. 10/09/1990 N. 285 – PERIODO 01/01/2018-31/12/2020.

L'anno duemiladiciotto addì NOVE del mese di APRILE alle ore 16.30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe Sindaco Presidente	X	
2) RIBOLI Cinzia Assessore	X	
3) MAZZINI Giuseppe Assessore	X	
	3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale BONOLDI Dr.ssa Elvira Nelly il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAIMONDI Valter Giuseppe nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO OBITORIO DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA PER DEPOSITO - OSSERVAZIONE CADAVERI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DEL D.P.R. 10/09/1990 N. 285 - PERIODO 01/01/2018-31/12/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il quale prevede, che i Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i cadaveri di persone decedute in particolari casi previsti dal medesimo articolo e che, durante il periodo di osservazione, deve essere assicurata la sorveglianza;

DATO ATTO che il Comune di Pieranica non dispone né presso il Cimitero comunale, né altrove, dei locali idonei per assicurare detto servizio;

RISCONTRATA quindi la necessità di rivolgersi a struttura esterna idonea per l'espletamento di tale servizio ed in grado di assicurarlo nel rispetto dei disposti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

DATO ATTO che il servizio in passato è stato espletato, a seguito di convenzione, dall'Azienda Ospedaliera l'Ospedale Maggiore di Crema, nel rispetto normativo;

RAVVISATA la necessità di garantire la continuità ed il corretto funzionamento del servizio;

DATO ATTO che l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore di Crema", si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio in oggetto indicato anche per il triennio 2018/2020 alle condizioni indicate nella proposta di testo convenzionale pervenuta in data 05.03.2018 prot. n. 928;

VISTO lo schema di convenzione, composto da n. 9 articoli, e ritenuto meritevole di integrale approvazione (Allegato A);

DATO ATTO che la spesa per l'espletamento del suddetto servizio, come indicato in convenzione, ammonta per l'anno 2018 ad € 196,74 oltre all' IVA, mentre per i due anni successivi il suddetto importo sarà adeguato automaticamente in misura corrispondente alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000.

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la convenzione per il deposito e osservazione di cadaveri ai sensi del D.P.R. 285/1990, presentata dall'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore" di Crema, composta da n. 9 articoli, per il periodo 1.1.2018/31.12.2020;
- 2) Di impegnare ed imputare la spesa annua di €. 196,74 oltre Iva al codice intervento 11050502(1) Missione 12 programma 9 del bilancio di previsione 2018;
- 3) Di dare atto che per i due anni successivi il suddetto importo sarà adeguato automaticamente in misura corrispondente alla variazione ISTAT intervenuta nell' anno precedente, e che la relativa spesa verrà individuata all' analogo intervento di bilancio;
- 4) Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione.
- 5) Di inviare ad intervenuta esecutività, copia del presente atto, per quanto di competenza, all'Azienda Ospedaliera -Ospedale Maggiore di Crema;

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione, ad unanimità di voti:

D E L I B E R A

- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del III c. Art. 134 D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Pieranica, li 31/05/2018

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1°, D. Lgs. 267/2000.
- è stata comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, li 31/05/2018

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)

Delibera G.C. n. 34 del 09/04/2018

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Pieranica, li 09/04/2018

Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Pieranica, li 09/04/2018

Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

**CONVENZIONE TRA L'ASST DI CREMA
E IL COMUNE DI PIERANICA
PER DEPOSITO E OSSERVAZIONE DI CADAVERI AI SENSI DEL D.P.R. 285/1990**

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema, (C.F. e P.I n. 01629350198), con sede legale in Crema, Largo Ugo Dossena n. 2, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Luigi Ablondi, d'ora in avanti denominata "Azienda"

E

- il Comune di Pieranica (C.F. e P.IVA n. 00305000192), in persona del legale rappresentante, il Sindaco pro-tempore, d'ora in avanti denominato "Comune"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Prestazioni oggetto del contratto

L'Azienda mette a disposizione del Comune il proprio deposito di osservazione ed obitorio, il personale del Servizio di Necropsia, gli impianti di conservazione delle salme, per lo svolgimento delle funzioni previste in capo al Comune dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Queste funzioni consistono in particolare in:

- Osservazione di salme decedute in luogo pubblico, o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità e di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento
- Attività di riscontro diagnostico di persone decedute senza assistenza medica, vale a dire senza la conoscenza da parte del medico del decorso della malattia che ha condotto all'exitus
- Deposito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per riconoscimento, accertamenti medico - legali, autopsie giudiziarie, trattamento igienico - conservativo
- Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività

Art. 2

Unità erogatrice delle prestazioni e scelta del personale

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno erogate tramite l'Unità Operativa Direzione Medica dei Presidi dal personale del Settore Necropsia.

La supervisione al processo di esecuzione delle prestazioni e dell'attività necessaria sarà garantita, per gli aspetti tecnico organizzativi, dal Direttore Medico dei Presidi che provvederà ad individuare un dirigente medico responsabile dell'attività di necropsia.

Art. 3

Erogazione delle prestazioni

Le modalità di erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno concordate tra il Referente del Comune e la Direzione Medica dei Presidi.

Art. 4

Prezzo delle prestazioni

Si conviene che, a fronte delle prestazioni dettagliate, il prezzo per il primo anno di vigenza contrattuale è fissato in Euro 196,74 oltre ad IVA di Legge, quale quota rapportata alla popolazione residente nel Comune.

A partire dal secondo anno di vigenza della presente convenzione, il suddetto importo sarà adeguato automaticamente in misura corrispondente alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente.

Art. 5

Fatturazione e termini di pagamento

L'Azienda provvederà a fatturare le prestazioni oggetto della presente convenzione su base annuale. Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Il mancato pagamento nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi moratori legali.

Art. 6

Durata - Recesso

Il presente contratto decorre dall'1/1/2018 e scadrà il 31/12/2020.

E' prevista per entrambe le parti la facoltà di recedere dal presente accordo; la parte che intende avvalersi di tale facoltà ha l'obbligo di comunicare all'altra tale sua volontà, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec, con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 7

Riserva

Il presente contratto è risolto di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative/regolamentari successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative/regolamentari che rendessero necessarie modifiche, qualsiasi modifica comporta la predisposizione di nuovo contratto, previo accordo tra le parti.

Art. 8

Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è il Foro di Cremona.

Art. 9

Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Ogni eventuale onere di registrazione è a carico della parte che ne avrà dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Crema – Pieranica, li

Per l'ASST di Crema
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi Ablondi

Per il Comune
IL SINDACO

- Ai sensi dell'art. 1341 cc. le parti sottoscrivono espressamente la clausola di cui all' art. 8.

Crema – Pieranica, li

Per l'ASST di Crema
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi Ablondi

Per il Comune
IL SINDACO
